

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2245)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1962 (V. Stampato n. 1069)*

**d'iniziativa dei deputati SOLIANO, CERRETI Giulio, MARICONDA, CURTI Ivano, RAFFAELLI e CASTAGNO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 ottobre 1962*

Modifica dell'articolo 1, lettera *c*), della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

La lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata, è sostituita dalla seguente:

« *c*) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; le oblazioni fatte ad Enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità

come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di spedalità e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza, i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale nonchè i contributi e le quote associative versate dagli associati alle mutue volontarie ed alle società di mutuo soccorso, aventi lo scopo esclusivo di provvedere al pronto soccorso, all'assistenza sanitaria, alla corresponsione di indennità di malattia, di assegni e di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti ».